

Allegato n. 1 al verbale n. 5/2014 della Consiglio d'Interclasse in Giurisprudenza (Bari) del 2 maggio 2014.

Istanza di anticipazione della laurea - istruttoria

Il quesito

Lo studente Nicola Ciccirelli, iscritto al terzo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, con istanza presentata via mail il 18 febbraio 2014, ha fatto richiesta di anticipare di un anno la sessione di laurea.

Lo studente ha sostenuto 17 esami, che ha superato con ottima votazione (tutti 30 e 30 L, tre 28 e due idoneità).

Le fonti regolamentari del CDS e dell'Ateneo

Il regolamento didattico di Ateneo non contempla espressamente tale ipotesi, tuttavia, all'art. 5, c. 9 e 10 si prevede che:

ART. 5

9. La durata normale dei Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico è di cinque o sei anni.

10. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università

Inoltre, l'art. 11, c. 1 del medesimo regolamento didattico dispone:

ART. 11

Crediti formativi universitari

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa e/o competenze e/o abilità professionali sono stabiliti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di accertamento dell'apprendimento o in virtù di idonea certificazione nelle ipotesi individuate dalla Legge e/o dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici di Corso di studio.

Alcune riflessioni: a) la struttura dei corsi ed il rapporto con l'acquisizione dei CFU

Seppure il regolamento didattico di Ateneo nulla disponga sul caso di specie, in ogni caso prescrive chiaramente che il percorso formativo dello studente è caratterizzato anche dalla distribuzione per anno di corso delle materie per le quali dovrà maturare i CFU (al di là delle esistenti regole di propedeuticità). Tale distribuzione nel tempo delle materie risponde ad una precisa esigenza didattica (cfr. Dm 599/99 e DM 270/04) : si presume che le "attività formative e/o competenze e/o abilità professionali" così distribuite nei vari anni consentano un'efficace acquisizione delle conoscenze che poi troveranno nel superamento dell'esame il formale riconoscimento (CFU). Ne consegue che è impedito, in via di principio, di sostenere gli esami degli anni di corso ai quali non si

è ancora iscritti, poiché non è maturata la presunzione **(in tutte le ipotesi in cui la frequenza dei corsi non è obbligatoria)** di aver partecipato alle attività formative e/o competenze e/o abilità professionali stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studi (cfr. art. 11, comma 3, Reg. Did. Ateneo).

(segue). b) le ipotesi di derogabilità (profili oggettivi)

Orbene, - al di là dei profili di competenza ad autorizzare eventuali deroghe - appare evidente che il sostanziale superamento di tali regole possa avvenire ogni qual volta lo studente dimostri di aver non solo frequentato (anche se solo in via presunta – qualora la frequenza non sia obbligatoria - poiché iscritto) ma anche acquisiti i CFU corrispondenti alle “attività formative e/o competenze e/o abilità professionali” con il superamento di tutti gli esami del proprio anno di corso (e, per logica deduzione, di tutti quelli precedenti) ma anche di aver frequentato tutte le attività formative e/o competenze e/o abilità professionali delle materie dell’anno di corso successivo del quale si intende anticipare la prova.

E’ di tutta evidenza che la possibilità di anticipare un esame appartenente ad un anno di corso successivo a quello in cui si è iscritti impone, per un verso, una modalità di regolarizzazione in ordine all’iscrizione proprio per la frequenza dell’anno successivo di quel o di quei corsi dei quali si chiede l’anticipazione dell’esame; per altro verso la presunzione della frequenza (per i corsi di studio che non prevedono la frequenza obbligatoria) delle attività formative e/o competenze e/o abilità professionali non potrebbe operare per quelle relative agli esami da anticipare e delle quali occorrerà una specifica prova della frequenza (cfr. Disciplina dei cambi di corso AA. 2013/2014 stabilito dal Consiglio di Interclasse e di Dipartimento di Giurisprudenza il 26 giugno 2013 e 4 settembre 2013; v. anche art. 30, comma 11, Reg. did. Ateneo)

La questione, pur rilevante, non trova particolare attenzione neanche nei regolamenti didattici degli Atenei della Repubblica, salvo rare eccezioni che, tuttavia, regolano la fattispecie in modo del tutto disomogeneo: si passa dal limitare la richiesta di anticipo a due esami all’anno su autorizzazione del Consiglio di corso di studi previo accertamento del superamento di tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti (cfr. art. 27 , comma 5, ult. parte, Reg. did. Università di Roma Sapienza; stessa posizione è assunta dall’Università di Teramo); all’assoluto divieto stabilito dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Le conseguenze dell’autorizzazione dell’anticipo degli esami di profitto non possono non ricadere anche sulla circostanza di dover regolare l’anticipazione della prova finale per il conseguimento del titolo (il caso di specie sottoposto alla nostra attenzione comporterà, ragionevolmente, anche a poter/dover decidere in tal senso).

Anche in questo caso la regolamentazione interna manca di qualsiasi indicazione. La soluzione adottata dall’Università di Roma La Sapienza consente l’anticipo, condizionandolo oltre che alla regolarizzazione dell’iscrizione ma anche alla verifica che **gli studenti particolarmente meritevoli, abbiano ottenuto dalla Facoltà l’autorizzazione all’anticipo di esami di profitto e che abbiano sostenuto gli stessi con una votazione media pari a 29/30**, (cfr. art. 30, comma 6, Reg. Did.). La prima Università romana, pertanto, consente la deroga all’obbligo del rispetto del numero degli anni di corso, ai fini dell’ammissione alla prova finale in anticipo, il particolare merito dello studente misurato con una votazione media quasi massima.

La Sapienza:

art. 30, c.6, del Regolamento didattico statuisce che:

“Gli studenti che chiedono di laurearsi in anticipo rispetto alla seduta di laurea eventualmente prevista dal Consiglio didattico del proprio Corso di studio sono tenuti comunque al versamento delle tasse di iscrizione all’ultimo anno di corso. Si ricorda che ai sensi della delibera del Senato Accademico del 22 novembre 2005 gli studenti possono laurearsi con l’anticipo **di una sessione, a condizione che abbiano ottenuto espressa autorizzazione all’anticipo dei singoli esami dal Presidente del corso di studio e della prova finale dal Consiglio di facoltà**. Inoltre, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2009, gli studenti particolarmente meritevoli, che hanno ottenuto dalla Facoltà l’autorizzazione all’anticipo di esami di profitto e che hanno sostenuto gli stessi con una votazione media pari a 29/30, possono sostenere l’esame finale di laurea con un anno di anticipo”.

(segue). c) la proposta

Dalle riflessioni appena svolte, gli scriventi ritengono di formulare la proposta di accoglimento dell’istanza rivolta dal sig. Ciccirelli da parte del Consiglio di Interclasse, condizionando l’autorizzazione all’anticipazione degli esami dell’anno di corso nei limiti di due esami caratterizzanti e un esame opzionale dell’anno di corso successivo, previa verifica della frequenza degli stessi insegnamenti (la segreteria comunicherà tale esigenza al relativo docente, fornendo apposito modulo per la registrazione delle frequenze dallo studente) e concedendo la possibilità dell’anticipazione della laurea previa regolarizzazione dell’iscrizione (vedi infra) e verifica che lo studente abbia riportato un votazione media non inferiore ai 29/30.

(segue). d) le ipotesi di derogabilità (profili di competenza)

Ad avviso dello scrivente, se da un lato non sembrano emergere ostacoli alla possibilità che si conceda la deroga anche in ragione della valorizzazione degli studenti particolarmente meritevoli nel pieno rispetto dell’ordinamento didattico di ciascun corso di studio quanto all’articolazione delle materie di insegnamento e alla sua durata preordinata alla migliore fruizione delle conoscenze da parte degli studenti; dall’altro lato si avverte l’esigenza che la questione debba essere affrontata e risolta in quanto caso specifico emerso in un CDS dai competenti organi del Dipartimento, ma la sua innegabile rilevanza generale (si pensi, tra l’altro, al rapporto con le regole di iscrizione) induce a suggerire l’adozione di una soluzione che possa essere ritenuta valida per l’intero Ateneo.